



COMUNE DI CASTROFILIPPO
(Provincia di Agrigento)



**REGOLAMENTO COMUNALE SULLA
AUTOCERTIFICAZIONE E SUL CONTROLLO
DELLE DICHIARAZIONI E DELLA DOCUMENTAZIONE**

(Approvato con delibera di G.M. n. 18 del 02/09/2003)

COMUNE DI CASTROFILIPPO
 PROVINCIA DI AGRIGENTO

**REGOLAMENTO COMUNALE SULLA
 AUTOCERTIFICAZIONE E SUL CONTROLLO
 DELLE DICHIARAZIONI E DELLA DOCUMENTAZIONE**

S O M M A R I O

Art.	DESCRIZIONE	Pag.
CAPO I - Norme generali		
1	Oggetto e finalità del regolamento.....	4
2	Ambito di applicazione.....	4
3	Quadro di riferimento normativo.....	4
4	Validità della dichiarazione sostitutiva.....	4
5	Improrogabilità del termine.....	4
6	Dipendenti competenti a ricevere la documentazione.....	5
7	Presentazione delle dichiarazioni sostitutive.....	5
8	Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione.....	5
9	Sottoscrizione di istanze o dichiarazioni sostitutive di notorietà.....	5
10	Responsabilità per mancata accettazione della dichiarazione sostitutiva.....	6
11	Presentazione di copia autentica di documenti.....	6
12	Acquisizione d'ufficio dei documenti.....	6
13	Norme penali.....	6
14	Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione.....	7
CAPO II - Dichiarazioni sostitutive di certificazioni - Trascrizione di dati - - Certificazioni contestuali		
15	Dichiarazioni sostitutive di certificazione.....	8
16	Estratti degli atti di stato civile.....	8
17	Dichiarazioni sostitutive di certificazioni - Uffici competenti.....	9
18	Acquisizione di dati concernenti stati e qualità personali.....	9
19	Certificazione contestuale in ordine a fatti, stati e qualità personali.....	9
CAPO III - Dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà - - Atti di notorietà		
20	Dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà.....	10
21	Servizio relativo agli atti di notorietà.....	10
CAPO IV - Autenticazioni e legalizzazioni		
22	Autenticazione di firme presso il domicilio.....	11
23	Autenticazione di copie da originale emesso da questo Comune.....	11
24	Autenticazione di copie da originale depositato o conservato in questo Comune.....	11

Art.	DESCRIZIONE	Pag.
25	Autenticazione di copia da originale prodotto dall'interessato.....	11
26	Autenticazione delle sottoscrizioni.....	12
27	Autenticazione delle sottoscrizioni dei pensionati I.N.P.S.....	12
28	Autenticazione della sottoscrizione per la riscossione delle provvidenze economiche degli invalidi civili.....	12
29	Autenticazioni per esigenze elettorali e dei referendum popolari.....	12
30	Autenticazione di sottoscrizioni per la riscossione di benefici economici.....	13
31	Legalizzazione di firme e di fotografie.....	13
CAPO V – Controllo delle dichiarazioni e della documentazione		
32	Controllo delle dichiarazioni.....	14
33	Formalità dei controlli.....	14
34	Modalità del controllo delle dichiarazioni sostitutive.....	14
35	Controllo delle dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà.....	15
36	Errori sanabili – Incompletezza.....	15
37	Mendacio personale o fattuale.....	15
38	Dichiarazioni sostitutive presentate da cittadini comunitari e stranieri.....	15
39	Validità temporale delle dichiarazioni sostitutive.....	16
40	Regolarizzazione del bollo.....	16
CAPO VI - Disposizioni finali		
41	Modulistica utile per l'applicazione del presente regolamento.....	17
42	Conferimento dell'attribuzione della firma degli atti.....	17
43	Validità dei certificati anagrafici.....	17
44	Riservatezza dei dati.....	17
45	Certificati non sostituibili.....	17
46	Ufficio relazioni con il pubblico.....	17
47	Dovere dei dipendenti.....	18
48	Pubblicità del regolamento.....	18
49	Entrata in vigore del presente regolamento.....	18
50	Casi non previsti dal presente regolamento.....	18
51	Rinvio dinamico.....	18
52	Norme abrogate.....	18
53	Tutela dei dati personali.....	18

ITER REGOLAMENTO

Delibera di G.M. n. 18 del 02/09/2003 (in vigore)

Approvazione regolamento com.le sull'autocertificazione e sul controllo delle dichiarazioni e della documentazione

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA AUTOCERTIFICAZIONE E SUL CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI E DELLA DOCUMENTAZIONE

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento.

1. Il presente regolamento:

- a) disciplina la documentazione amministrativa che per qualunque ragione e da chiunque debba essere presentata a questo comune;
- b) definisce le modalità di controllo delle dichiarazioni sostitutive;
- c) si propone lo scopo di agevolare, con la semplificazione delle procedure, i rapporti tra i cittadini e questa amministrazione;
- d) tutela la riservatezza dei dati riportati su certificati o documenti, come previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675;
- e) individua, per i fini previsti dagli artt. 18 e 21 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, i funzionari competenti a ricevere la documentazione.

Art. 2

Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento trova applicazione in qualsiasi procedimento con questo comune instaurato sia da o con privati che con altre pubbliche amministrazioni.

2. Le norme del presente regolamento sostituiscono e si integrano con le altre disposizioni regolamentari riguardanti la materia.

Art. 3

Quadro di riferimento normativo.

1. Per gli adempimenti del presente regolamento si applicano le seguenti disposizioni:

- a) codice civile dall'art. 2703 all'art. 2719;
- b) Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
- c) d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352;
- d) Legge 31 dicembre 1996, n. 675;
- e) d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- f) Circolari della presidenza del consiglio dei ministri, dei ministeri interessati e dell'ufficio territoriale del governo.

2. Per la interpretazione ed applicazione dei contenuti del presente regolamento si osservano i principi stabiliti dall'art. 12 delle "Disposizioni sulla legge in generale" del codice civile con particolare riferimento alle norme richiamate nel comma precedente.

Art. 4

Validità della dichiarazione sostitutiva.

1. E' fatto divieto di chiedere, agli interessati, atti o certificati attestanti gli stati e qualità personali e fatti previsti dagli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, già contenuti in documenti in possesso o che comunque lo stesso ufficio sia tenuto a certificare.

2. Sono comunque validi ed efficaci i certificati e gli atti, in corso di validità, spontaneamente esibiti dall'interessato.

Art. 5

Improrogabilità del termine.

1. L'emissione del provvedimento richiesto non è ritardata per gli accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.

Art. 6

Dipendenti competenti a ricevere la documentazione.

1. I dipendenti competenti a ricevere la documentazione possono appartenere a qualsiasi categoria.

2. Le unità organizzative rendono noto al pubblico il nominativo e la qualifica dei dipendenti addetti.

3. I responsabili del servizio e del procedimento, identificati ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n.241, sono comunque competenti a ricevere la documentazione.

Art. 7

Presentazione delle dichiarazioni sostitutive.

1. Le dichiarazioni sostitutive possono essere presentate anche contestualmente all'istanza, sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto e vengono viste da quest'ultimo.

Art. 8

Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione.

1. Chi non sa o non può firmare rende la dichiarazione al pubblico ufficiale che accerta l'identità del dichiarante (art. 4 del d.P.R. n. 445/2000).

2. Qualora sussiste un impedimento temporaneo, dipendente dallo stato di salute, la dichiarazione può essere resa dal coniuge, o in sua assenza dai figli, o in mancanza da altro parente in linea retta o collaterale sino al terzo grado, al pubblico ufficiale, il quale previo accertamento dell'identità del dichiarante indica l'esistenza dell'impedimento sulla dichiarazione medesima. Le dichiarazioni in materia fiscale non rientrano nelle disposizioni sopra citate.

Art. 9

Sottoscrizione di istanze o dichiarazioni sostitutive di notorietà.

1. La sottoscrizione di istanze dirette all'amministrazione e delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non sono soggette ad autenticazione se è apposta in presenza del dipendente addetto ovvero se l'istanza o la dichiarazione è presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.

3. L'istanza e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate anche per via fax o telematica.

4. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo.

5. Nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, la facoltà di cui al precedente comma 3 è consentita nei limiti stabiliti dalle speciali norme vigenti nel tempo.

Art. 10

Responsabilità per mancata accettazione della dichiarazione sostitutiva.

1. Per i casi previsti dal presente regolamento, la mancata accettazione della dichiarazione sostitutiva costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

Art. 11

Presentazione di copia autentica di documenti.

1. Nei casi in cui l'interessato deve presentare all'amministrazione copia autentica di un documento ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, dietro semplice esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica è utilizzata solo nel procedimento in corso.

2. A norma dell'art. 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che sono obbligatoriamente conservati dai privati.

Art. 12

Acquisizione d'ufficio dei documenti.

1. E' fatto obbligo, a tutti i dipendenti responsabili del relativo procedimento, qualora l'interessato dichiara che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso di questa o di altra pubblica amministrazione, di provvedere d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

2. Parimenti, su semplice indicazione da parte dell'interessato della specifica amministrazione che conserva l'albo o il registro, sono acquisiti d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

3. L'acquisizione di dati e informazioni con altri enti pubblici, gestori di pubblici servizi o altri uffici comunali, ai sensi del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 135, può avere luogo anche tramite fax o via telematica, seguendo i limiti e le condizioni di accesso fissate nell'autorizzazione. L'interscambio dei dati avviene senza oneri.

4. E' fatto divieto, ai responsabili del procedimento, di richiedere, agli interessati, gli estratti ed i certificati di cui ai commi precedenti.

Art. 13

Norme penali.

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L'esibizione di un atto contenente dati contenenti non più dati rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3 Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4 Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

Art.14

Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione

1 Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi

CAPO II - DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI TRASCRIZIONE DI DATI - CERTIFICAZIONI CONTESTUALI

Art. 15

Dichiarazioni sostitutive di certificazione.

1. Le situazioni di stati, fatti e qualità personali rientranti nell'ambito delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, anche inserite in istanze, sono:

- 1) data e il luogo di nascita;
- 2) residenza;
- 3) cittadinanza;
- 4) godimento dei diritti civili e politici;
- 5) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- 6) stato di famiglia;
- 7) esistenza in vita;
- 8) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- 9) iscrizioni in albi, in elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni;
- 10) appartenenza a ordini professionali;
- 11) titolo di studio, esami sostenuti;
- 12) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- 13) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- 14) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- 15) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- 16) stato di disoccupazione;
- 17) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- 18) qualità di studente;
- 19) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- 20) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- 21) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- 22) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- 23) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- 24) qualità di vivenza a carico;
- 25) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- 26) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Art. 16

Estratti degli atti di stato civile

1. Gli estratti degli atti di stato civile sono rilasciati esclusivamente per i procedimenti che riguardano il cambiamento di stato civile e, ove formati o tenuti dagli uffici dello stato civile in Italia o dalle autorità consolari italiane all'estero, vengono acquisiti d'ufficio.

2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 è dato corso all'acquisizione d'ufficio degli estratti solo quando ciò sia indispensabile.

Art. 17

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni - Uffici competenti.

1. Il servizio relativo alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni di cui al presente regolamento è assicurato dalla macrostruttura (P.O.) in cui sono allocati i servizi di:
ANAGRAFE – STATO CIVILE - ELETTORALE
che sono dotati di una congrua scorta di modelli.

Art. 18

Acquisizione di dati concernenti stati e qualità personali.

1. Ai sensi dell'art. 45 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nei casi in cui l'amministrazione procedente acquisisca informazioni relative a stati, qualità personali e fatti attraverso l'esibizione da parte dell'interessato di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità, la registrazione dei dati avviene attraverso l'acquisizione della copia fotostatica non autenticata del documento stesso.

2. Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purchè l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

Art. 19

Certificazione contestuale in ordine a fatti, stati e qualità personali.

1. I servizi relativi alla certificazione contestuale in ordine a fatti, stati e qualità personali di cui all'art. 40 del d.P.R. n. 445/2000 sono assicurati dalla macrostruttura (P.O.) in cui sono allocati i servizi di:
ANAGRAFE – STATO CIVILE - ELETTORALE
che sono dotati di una congrua scorta di modelli.

CAPO III - DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DEGLI ATTI DI NOTORIETA' - ATTI DI NOTORIETA'

Art. 20

Dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà.

1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, è sottoscritta dall'interessato con le modalità di cui all'art. 38 del d.P.R. 445/2000. Non è soggetta ad autenticazione la firma, come previsto dall'art. 9.

2. La dichiarazione di cui al comma 1, resa nel proprio interesse, può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza.

3. L'eventuale controllo della veridicità delle dichiarazioni avviene con le modalità indicate dagli artt. 31, 32, 33 e 34.

4. L'interessato può trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, copia fotostatica, anche non autenticata, dei certificati in suo possesso.

5. Il servizio relativo alle dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà di cui all'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, è assicurato dalla macrostruttura (P.O.) in cui sono allocati i servizi di: ANAGRAFE – STATO CIVILE - ELETTORALE che sono dotati di una congrua scorta di modelli.

Art. 21

Servizio relativo agli atti di notorietà.

1. Il servizio relativo al ricevimento degli atti di notorietà con la presenza di due testimoni come previsto dall'art. 30 della legge 7 agosto 1990, n. 241, richiesti dagli interessati per usi diversi da quelli per i quali possono essere sostituiti dalla dichiarazione di cui ai precedenti articoli, è assicurato dalla macrostruttura (P.O.) in cui sono allocati i servizi di: ANAGRAFE – STATO CIVILE - ELETTORALE che sono dotati di una congrua scorta di modelli.

CAPO IV - AUTENTICAZIONI

Art. 22

Autenticazione di firme presso il domicilio.

1. In presenza di comprovata urgente necessità, e tenuto conto dell'art. 8, è fatto obbligo al dipendente legittimato ad autenticare le firme a recarsi presso il domicilio di coloro che, temporaneamente o permanentemente, sono affetti da menomazioni delle capacità fisiche che li rendono totalmente incapaci di recarsi presso la sede del comune.

2. L'urgenza, per i temporaneamente impediti, è comprovata dalla dimostrazione della data di scadenza entro la quale la documentazione deve essere presentata.

3. L'incapacità fisica di cui al comma 1, se non a conoscenza diretta dell'ufficio, è documentata con certificazione rilasciata dal medico curante o da una idonea struttura sanitaria anche privata.

4. Il servizio relativo è assicurato dalla macrostruttura (P.O.) in cui sono allocati i servizi di:
ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE

Art. 23

Autenticazione di copie da originale emesso da questo Comune.

1. L'autenticazione delle copie degli atti il cui originale è stato emesso da questo comune è assicurata dai dipendenti uffici che li hanno emanati, uffici che sono dotati di un timbro con la dicitura seguente:

“La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale emesso da questo ufficio e si rilascia ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Nella residenza comunale, li”

integrato dal timbro lineare dell'ufficio, dal timbro tondo e da altro timbro indicante la qualifica del funzionario ed il suo nome e cognome, cui seguirà la firma per esteso.

2. In assenza di questo ultimo timbro, gli stessi dati sono dattiloscritti.

Art. 24

Autenticazione di copie da originale depositato o conservato in questo Comune.

1. L'autenticazione delle copie degli atti il cui originale è depositato o conservato in questo comune è assicurata dai dipendenti uffici che hanno gli atti in deposito e che sono dotati di un timbro con la dicitura seguente:

“La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale esistente presso questo ufficio e si rilascia ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Nella residenza comunale, li”

integrato dal timbro lineare dell'ufficio, dal timbro tondo e da altro timbro indicante la qualifica del funzionario ed il suo nome e cognome, cui seguirà la firma per esteso.

2. In assenza di questo ultimo timbro, gli stessi dati sono dattiloscritti.

Art. 25

Autenticazione di copia da originale prodotto dall'interessato.

1. L'autenticazione delle copie degli atti il cui originale è prodotto dall'interessato, tenuto conto della previsione dell'art. 11, comma 2, è assicurata dai seguenti uffici dipendenti, nonché dai responsabili dei servizi incaricati del ricevimento della documentazione:

.....

.....
che sono dotati di un timbro con la dicitura seguente:

“La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale esibito dal Sig nato a, il, identificato, informato della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità. Si rilascia ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Nella residenza comunale, lì”

integrato dal timbro lineare dell'ufficio, dal timbro tondo e da altro timbro indicante la qualifica del funzionario ed il suo nome e cognome, cui seguirà la firma per esteso.

2. In assenza di questo ultimo timbro, gli stessi dati sono dattiloscritti.

Art. 26 Autenticazione delle sottoscrizioni.

1. L'autenticazione delle sottoscrizioni è assicurata dai seguenti uffici dipendenti:

ANAGRAFE – STATO CIVILE - ELETTORALE

che sono dotati di un timbro con la dicitura seguente:

“Previa identificazione di: a mezzo di ne dichiaro autentica, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del T.U. n. 445/2000, la firma apposta in mia presenza. Nella residenza comunale, lì”

integrato dal timbro lineare dell'ufficio, dal timbro tondo e da altro timbro indicante la qualifica del funzionario ed il suo nome e cognome, cui seguirà la firma per esteso.

2. In assenza di questo ultimo timbro, gli stessi dati sono dattiloscritti.

Art. 27 Autenticazione delle sottoscrizioni dei pensionati I.N.P.S..

1. Il servizio relativo alle autenticazioni delle sottoscrizioni dei pensionati I.N.P.S., anche ai fini della delega alla riscossione della pensione è assicurato dalla macrostruttura (P.O.) in cui sono allocati i servizi di:

ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE

2. Per l'autenticazione sono usati modelli conformi a quelli richiesti dall'I.N.P.S.

Art. 28 Autenticazione della sottoscrizione per la riscossione delle provvidenze economiche degli invalidi civili.

1. Il servizio relativo all'autenticazione delle sottoscrizioni per la riscossione delle provvidenze economiche degli invalidi civili è assicurato dalla macrostruttura (P.O.) in cui sono allocati i servizi di: ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE che è dotato di una congrua scorta di modelli.

Art. 29 Autenticazioni per esigenze elettorali e dei referendum popolari.

1. Per le autenticazioni delle firme relative agli adempimenti elettorali ed ai referendum popolari, trovano puntuale applicazione le disposizioni previste dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito dall'art. 4 della legge 30 aprile 1999, n. 120.

Art. 30

Autenticazione di sottoscrizioni per la riscossione di benefici economici.

1. Per ottenere la riscossione da parte di terzi di benefici economici da una pubblica amministrazione, le autentiche sono assicurate dalla macrostruttura (P.O.) in cui sono allocati i servizi di:

ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE

con le modalità previste dall'art. 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 31

Legalizzazione di firme e di fotografie

1. Per la legalizzazione di firme gli uffici preposti sono dotati di apposito timbro con la dicitura seguente:

2.

“Legalizzazione di firma

(d.P.R. 28.12.2000, n. 445, artt. 1, c. 1, lett. l), e 30)

Si attesta la legale qualità di:

rivestita da

nonché l'autenticità della sua firma.

Nella residenza comunale, li”

integrato dal timbro lineare dell'ufficio, dal timbro tondo e da altro timbro indicante la qualifica del funzionario ed il suo nome e cognome, cui seguirà la firma per esteso.

2. Per la legalizzazione di fotografie, gli uffici sono dotati di apposito timbro con la dicitura:

“LEGALIZZAZIONE DI

FOTOGRAFIA

(d.P.R. 28.12.2000, N. 445, ART. 34)

La fotografia retroriportata è di

_____ *Li* _____”

3. In assenza del corrispondente timbro gli stessi dati sono dattiloscritti.

4. Le legalizzazioni sono assicurate dalla macrostruttura (P.O.) in cui sono allocati i servizi di:
ANAGRAFE – STATO CIVILE - ELETTORALE

CAPO V - REGOLARIZZAZIONE DELLE DICHIARAZIONI E DELLA DOCUMENTAZIONE

Art. 32

Controllo delle dichiarazioni

1. Ogni volta che il responsabile del procedimento abbia un ragionevole dubbio sulla veridicità sulle autocertificazioni presentate, effettuerà il controllo. In ogni caso il ragionevole dubbio dovrà essere adeguatamente motivato e non potrà fondarsi su generiche supposizioni.

2. I controlli di cui al comma precedente sono effettuati con particolare riguardo per le situazioni dalle quali emergono elementi di incoerenza palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, nonché di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da far supporre la volontà del dichiarante di rendere all'amministrazione solo dati parziali e comunque in modo tale di non consentire all'amministrazione stessa adeguata e completa valutazione degli elementi posti alla sua attenzione.

3. Tali controlli sono effettuati anche quando nelle autocertificazioni emergano l'indeterminatezza della situazione descritta e l'impossibilità di raffrontarla a documenti o a elementi di riscontro paragonabili, oppure qualora sia evidente la lacunosità della dichiarazione rispetto agli elementi richiesti dall'amministrazione per il regolare svolgimento del procedimento.

4. I controlli possono essere di tipo preventivo o successivo.

5. Per controllo preventivo si intende quello effettuato durante l'iter procedimentale.

6. Per controllo successivo si intende quello effettuato a seguito dell'adozione di provvedimenti amministrativi. Il controllo successivo sarà effettuato esclusivamente sulle autocertificazioni rese dai soggetti beneficiari del provvedimento.

7. Il controllo delle dichiarazioni sostitutive è disposto:

- a) dal responsabile del procedimento, obbligatoriamente, quando emergono ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto ovvero su segnalazioni pervenute;
- b) dal responsabile del servizio, a campione, a seguito di sorteggio, su almeno il 20% delle dichiarazioni presentate, arrotondato per eccesso.

8. I controlli di cui al comma precedente sono eseguiti:

- a) controlli obbligatori: entro il termine fissato dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, per la conclusione del procedimento e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della eventuale segnalazione di irregolarità;
- b) i controlli a sorteggio sono eseguiti con periodicità trimestrale

Art. 33

Formalità dei controlli

1. L'esito dei controlli obbligatori è annotato dal responsabile del provvedimento sulla stessa dichiarazione controllata.

3. Sulle operazioni dei controlli a sorteggio, da eseguire a cura del responsabile del servizio alla presenza di due testimoni, anche dipendenti comunali non responsabili dei corrispondenti procedimenti, è redatto apposito verbale.

Art. 34

Modalità del controllo delle dichiarazioni sostitutive

1. Il controllo delle dichiarazioni sostitutive è disposto dal responsabile del procedimento:

- a) direttamente, mediante la consultazione dei registri esistenti in comune per tutte le certificazioni sostituite al cui rilascio dovrebbero provvedere gli stessi uffici comunali ovvero in presenza, anche per altri scopi, della relativa certificazione o conferma dati in regime di validità;
- b) richiedendo, all'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, la verifica, osservando le procedure di cui all'art. 43 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Le verifiche dirette sono effettuate dal Servizio procedente accedendo direttamente alle informazioni detenute dall'amministrazione certificante, anche mediante collegamento informatico o telematico fra banche dati, nei limiti di apposito protocollo d'intesa.

Art. 35

Controllo delle dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà.

1. I controlli delle dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà sono sempre eseguiti dalla polizia municipale.

2. Le richieste di controllo sono fatte sempre nel rispetto della seguente procedura:

- è inviata, al responsabile dell'ufficio della polizia municipale, fotocopia della dichiarazione sulla quale sono annotate le reali circostanze accertate in contrasto con la dichiarazione resa;
- per gli accertamenti da effettuarsi nel territorio comunale sono assegnati, alla polizia municipale, trenta giorni;
- gli atti di accertamento sono conservati nel fascicolo.
-

Art. 36

Errori sanabili - Incompletezza

1. In presenza di accertati errori sanabili, il responsabile del servizio invita l'interessato a rettificare, con apposita annotazione sottoscritta, gli errori accertati, avvertendolo che non provvedendovi entro un congruo termine, da indicare sulla richiesta, il procedimento non ha seguito (Art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

2. Per realizzare l'integrazione dell'elemento informativo errato o impreciso, se sanabile, il responsabile del procedimento deve verificare:

- l'evidenza dell'errore;
- la sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso;
- la possibilità di essere sanato dall'interessato con una dichiarazione integrativa.

3. Le incompletezze si intendono sempre sanabili.

Art. 37

Mendacio personale o fattuale.

1. In caso di mendacio personale o fattuale, la rettificazione non è consentita ed il provvedimento favorevole non può essere emanato. In tal caso, è obbligo del responsabile del procedimento a cui la dichiarazione è diretta porre in essere gli adempimenti necessari all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Il dichiarante decade, altresì, dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art. 75 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

Art. 38

Dichiarazioni sostitutive presentate da cittadini comunitari e stranieri.

1. Se le dichiarazioni sostitutive di cui al presente regolamento sono presentate da cittadini della comunità europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.

2. I cittadini extracomunitari iscritti nell'anagrafe della popolazione residente di un comune italiano, possono rendere le dichiarazioni sostitutive limitatamente a fatti, stati e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero. In applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia e i paesi di provenienza del dichiarante, possono effettuarsi dichiarazioni sostitutive (art. 3 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

Art. 39

Validità temporale delle dichiarazioni sostitutive.

1. Le dichiarazioni sostitutive di cui al presente regolamento, hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

Art. 40

Regolarizzazione del bollo.

1. Ricevendo domande o altri documenti non regolari nel bollo, non ha luogo la autoregolamentazione.

2. I detti atti sono inviati, con apposita lettera diretta per conoscenza anche all'interessato/a, all'ufficio del registro per la regolarizzazione così come prescritto dal combinato disposto degli articoli 19 e 31 del d.P.R. 26 novembre 1972, n. 642.

3. L'Ufficio, prima di dar luogo alla trasmissione predetta, estrae copia in carta semplice ad uso amministrativo interno del documento irregolare. Detta copia, della quale il responsabile dell'Ufficio provvede all'autenticazione con riferimento alla fattispecie fiscale, tiene luogo, a tutti gli effetti di legge, all'originale.

4. Sono esenti da bollo le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà (art. 37 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41

Modulistica utile per l'applicazione del presente regolamento.

1. I singoli uffici predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e, possibilmente, l'informativa di cui all'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, per la tutela della riservatezza dei dati.

2. Tutte le richieste indicano i casi nei quali i certificati possono essere sostituiti con dichiarazioni sostitutive e i casi nei quali non è necessaria l'autenticazione della sottoscrizione.

3. Sulla modulistica utilizzata dagli uffici, è riportata la facoltà di presentare dichiarazioni sostitutive di certificazione o di notorietà.

Art. 42

Conferimento dell'attribuzione della firma degli atti.

1. Per assicurare la puntuale applicazione del presente regolamento il sindaco, per ciascun ufficio individuato negli articoli precedenti:

- incarica i funzionari alla firma dei relativi atti;
- dispone che ogni ufficio incaricato sia dotato dei registri necessari anche per la riscossione di eventuali diritti.

Art. 43

Validità dei certificati anagrafici.

1. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi anche oltre i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiara, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data di rilascio (art. 41, comma 1, del T.U. n. 445/2000).

Art. 44

Riservatezza dei dati.

1. I certificati e i documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni contengono solo le informazioni previste da leggi o regolamenti e strettamente necessarie per l'emanazione del provvedimento.

2. Sono osservate le modalità di cui all'art. 43 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 45

Certificati non sostituibili.

1. Non possono essere sostituiti da dichiarazioni i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità Ce, di marchi o brevetti, e gli estratti degli atti di stato civile necessari per i procedimenti di cambiamento dello stato civile che, se formati o tenuti da amministrazioni pubbliche o da altra autorità dello Stato, sono acquisiti d'ufficio.

Art. 46

Ufficio relazioni con il pubblico.

1. Tutta la modulistica è messa a disposizione del pubblico presso l'ufficio pubbliche relazioni, istituito in applicazione dell'art. 11 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

2. L'ufficio pubbliche relazioni è incaricato di fornire informazioni per una corretta applicazione del presente regolamento.

Art. 47
Dovere dei dipendenti.

1. I dipendenti di questo comune hanno il dovere di dare puntuale esecuzione a tutte le norme di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché alla perfetta applicazione del presente regolamento.

2. Le infrazioni a tale dovere hanno rilevanza disciplinare.

Art. 48
Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 49
Entrata in vigore del presente regolamento.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della delibera di approvazione.

Art. 50
Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi statali;
- b) lo Statuto comunale;
- c) il regolamento comunale sull'organizzazione generale degli uffici e dei servizi.

Art. 51
Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 52

Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ART. 53
Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche.